

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I trabocchetti convenzionali sulla residenza

di Ennio Vial, Vita Pozzi

L'applicazione delle **convenzioni** contro le **doppi imposizioni** è estremamente importante qualora si voglia definire se un soggetto, in particolare una **persona fisica**, risulti **fiscalmente residente** in Italia o in un paese estero.

Al riguardo si deve premettere come la **convenzione** da analizzare sia quella **applicabile** al **caso concreto** ossia il trattato contro la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e il **paese interessato** come candidato alla possibile residenza della nostra persona fisica. In questa sede, invece, limitandoci ad una visione più generale, esamineremo **l'articolo 4** del modello di convenzione elaborato dall'**'OCSE**.

Ebbene, l'articolo 4 affronta la questione della **residenza** delle **persone fisiche** nel paragrafo 2.

Si deve tuttavia ricordare come il **paragrafo 1** stabilisca che l'articolo 4 trova applicazione quando **entrambi gli Stati** ritengono, per motivi di **normativa interna**, che una persona fisica o una persona giuridica risulti **residente** all'interno di detto **Stato**. Con ciò si vuole sottolineare come l'articolo in esame, e quindi la convenzione contro le doppi imposizioni, si applichi solamente se esiste un **conflitto di residenza** tra i due Paesi. La norma convenzionale non deve essere assolutamente presa in considerazione qualora lo stato estero non ritenga, nonostante la **presenza fisica** o l'attività svolta in loco da una persona fisica, che detto soggetto risulti **fiscalmente residente**.

Nel **paragrafo 2** dell'articolo 4 troviamo una serie di **condizioni successive** che devono essere analizzate al fine di discriminare la residenza.

Innanzitutto, un soggetto sarà considerato residente nello stato in cui dispone di **un'abitazione permanente**.

Il Modello OCSE, nella versione inglese, fa riferimento al concetto di "**home**" e non di "house" per cui non rileva la semplice proprietà di un bene immobile quanto piuttosto la **possibilità di "andarci a dormire"**. Tale "home" può essere sia in **Italia** (ad esempio presso l'abitazione di parenti come i genitori) sia **all'estero**, anche presso un immobile preso in **affitto** o presso abitazioni dove la persona è ospitata da amici.

Se il soggetto dispone di una **abitazione permanente** in **entrambi** gli Stati, egli sarà residente solamente nello stato in cui le sue **relazioni personali ed economiche** sono più strette. Si fa riferimento al cosiddetto centro degli interessi vitali che la nostra disciplina domestica racchiude nel concetto di **domicilio** ai sensi del codice civile.

Va evidenziato come in questo caso non sia sempre facile capire in quale paese prevalgano gli **interessi personali e professionali**. Qualora dovessimo giungere ad una situazione per così dire di "**parità**", si dovrà passare al criterio successivo che trova applicazione anche nel caso in cui il soggetto **non sia** **dotato** di una abitazione permanente in nessuno degli stati interessati. In questo caso "vince" lo Stato dove egli **soggiorna stabilmente**. Prevale quindi il luogo dove si configura la **presenza fisica**.

Normalmente l'analisi si chiude a questo stadio, ma potrebbe accadere che il soggetto abbia **soggiorni abituale** in entrambi **gli Stati** o in **nessuno dei due**. In questo frangente si considerava il paese **nazionalità**.

Emerge a questo punto come il criterio della **nazionalità** sia del tutto **marginale**, intervenendo solo qualora i criteri precedenti non risultino dirimenti.

Se, infine, il soggetto, non ha la **nazionalità di nessuno** dei due Stati o possiede la **nazionalità** di **entrambi**, la questione della residenza dovrà essere risolta dai due paesi con un **mutuo accordo**.